

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 49 DEL 12-06-2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14 IN DATA 7 APRILE 2017, AVENTI PER OGGETTO "CESSIONE RIMANENTI QUOTE FARMACIA COMUNALE MONTE SAN MARTINO SRL. PROVVEDIMENTI." NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di giugno alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 14 in data 7 aprile 2017, divenuta esecutiva, con la quale è stata accettata ed approvata la proposta di acquisto del rimanente 36 (trentasei) per cento delle quote di partecipazione alla società "Farmacia Comunale Monte San Martino S.r.l.", degli arredi e della titolarità dell'esercizio, presentata dal socio privato – dott. Del Gobbo Guglielmo – nel valore complessivo di € 40.000,00 (*diconsi euro quarantamila*);

CONSIDERATO che con la deliberazione in esame:

- è stata ceduta al socio privato - dott. Del Gobbo Guglielmo – la restante quota societaria detenuta dal Comune di Monte San Martino, comprensiva degli arredi, della Farmacia Comunale e della titolarità di esercizio dell'attività, al prezzo convenuto in € 40.000,00, dismettendo l'intera partecipazione dell'Ente in ambito societario;
- è stata demandata al servizio proponente la stipulazione del rogito notarile per conto del Comune di Monte San Martino, legalmente rappresentato ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'atto di cessione della quote della Farmacia Comunale Monte San Martino S.r.l. al dott. Guglielmo del Gobbo, a rogito di Nazzareno Cappelli, Notaio in Ascoli Piceno – in data 3 maggio 2017 - Repertorio 121791 – Raccolta 35851- con il quale è stata formalizzata la cessione delle quote societarie comunali, comprensiva degli arredi e dei beni materiali, specificando che è **comprensiva del trasferimento della titolarità dell'esercizio**;

VISTA la determinazione del direttore generale Area Vasta 3 – n. 1431/AV3 del 23 ottobre 2020, con la quale è stato autorizzato il trasferimento della titolarità dal Comune di Monte San Martino alla società "Farmacia Comunale S.r.l.", a far data 1 giugno 2017, con efficacia ora per allora;

VISTA la necessità di ricostruire la volontà oggettiva contenuta nell'atto Giunta Comunale n. 14/2017, sopra richiamato, mediante interpretazione autentica dello stesso, allo scopo di determinare il reale significato desumibile dalle varie proposizioni che costituiscono l'atto stesso, tenendo conto di tutti gli elementi extratestuali che possono anche ricavarsi dalla procedura di formazione (*Cfr in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 1987, n. 814*);

RILEVATO, in proposito, che la cessione di tutte le quote societarie da parte del Comune, è da intendersi estesa alla titolarità dell'esercizio, come precisato nell'atto notarile sopra richiamato, stante il divieto di separazione fra la titolarità della farmacia e la sua gestione, previsto dall'articolo 11 della legge n. 475/1968 per i soli farmacisti privati (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 27 dicembre 2006, n. 4263), operante anche con riguardo alle farmacie gestite nella forma della società a capitale misto pubblico privato; poiché "l'impianto e l'esercizio diretto non possono essere disgiunti dalla titolarità della farmacia stessa da parte del comune". Inoltre, la legge 362/1991 - all'art. 7, comma 1, stabilisce che la titolarità delle farmacie private può essere assegnata a singoli farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità; la titolarità di una farmacia in capo a una persona fisica presuppone che il

titolare sia responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico-professionale della stessa: titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili e seguono lo stesso destino amministrativo;

RITENUTO di adottare determinazioni in merito;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*”;

VISTA la LEGGE 8 novembre 1991, n. 362 “*Norme di riordino del settore farmaceutico*”, e successivi aggiornamenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*»;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il corrispondente pareri favorevoli sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile del servizio interessato e dal responsabile finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante della presente deliberazione e quale motivazione dell’atto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DARE interpretazione autentica alla propria deliberazione Giunta Comunale n. 14/2017 del 7/04/2017, sopra richiamata, con la quale il Comune di Monte San Martino ha ceduto al socio privato – dott. Guglielmo Del Gobbo - il 36 per cento restante delle quote di partecipazione alla Farmacia Comunale Monte San Martino S.r.l., intendendo, ora per allora, che la cessione di cui trattasi è comprensiva della titolarità della farmacia stessa.

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo all’Area Vasta n. 3, per poter validamente formalizzare il trasferimento della titolarità della “Società Farmacia Comunale SRL” al Sig. Del Gobbo Guglielmo, quale titolare unico.

4. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5.DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3121

li, 17/07/2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 17/07/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2021

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE